



# Tribunale ordinario di Taranto

Taranto, 25 settembre 2023

**OGGETTO:** proposta di variazione tabellare per la modifica del decreto n. 62 del 20 luglio 2023; trasferimento del g.o.p. dott. Cassano, nominato con D.M. 20.06.2023, dalla prima sezione civile alla sezione g.i.p.-g.u.p.

## La Presidente del Tribunale

### Premesso che:

- col decreto di variazione tabellare indicato in oggetto (che ha riportato il parere favorevole unanime del Consiglio Giudiziario nella seduta del 14.09.2023), si propose l'assegnazione del giudice onorario di pace, dott. Fabio Cassano, all'ufficio per il processo istituito presso la prima sezione civile, settore contenzioso;
- il concreto inserimento in tale posizione di fatto non è ancora avvenuto, anche in ragione della sospensione feriale;
- alla ripresa dell'attività, si è approfondita la valutazione delle esigenze della sezione g.i.p.-g.u.p., la più gravata da pendenze incidenti negativamente sugli obiettivi PNRR, concludendo per la necessità di implementare la consistenza dell'upp istituito a sostegno di detta sezione, essendo venuti meno alcuni addetti nel frattempo assunti da altre amministrazioni a tempo indeterminato.

### Osservato che:

- in virtù dell'art. 9 del d.lgs. n. 116/2017: (a) *“Nel corso dei primi due anni dal conferimento dell'incarico i giudici onorari di pace devono essere assegnati all'ufficio per il processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività allo stesso inerenti”*; (b) *“Ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo può essere assegnata, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 11, la trattazione di procedimenti civili e penali, di competenza del tribunale ordinario”*;
- a norma dell'art. 11 d.lgs. n. 116/2017 ai giudici onorari di pace non possono essere assegnate le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare;
- nondimeno, l'art. 180 della vigente circolare sulla formazione delle tabelle, nel regolamentare *L'utilizzo dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo*, al comma 6 ha stabilito che *Nel settore penale l'ufficio per il processo può essere costituito, anche nell'ufficio Gip/Gup, soltanto per le funzioni indicate nel comma 1 del presente articolo*;

- quest'ultima norma prevede che *Nell'ufficio per il processo i giudici onorari svolgono le funzioni indicate dall'articolo 10, comma 10, del decreto legislativo n. 116/2017, tra le quali deve essere dato particolare rilievo alla predisposizione delle minute dei provvedimenti*<sup>1</sup>.

**Ritenuto pertanto che:**

- in ragione dell'esigenza sopra rappresentata e della concreta possibilità di un miglior impiego del gop, a seguito di interlocuzione con la presidente della prima sezione civile, si è concordato di assegnare il dott. Cassano alla sezione gip;

**Osservato che:**

- a norma dell'art. 10, comma 6, d.lgs. n. 116/2017 l'assegnazione dei giudici onorari di pace all'ufficio per il processo del tribunale va disposta con il procedimento di variazione tabellare e la relativa proposta, rivolta al Consiglio Giudiziario, deve precisare, *per ciascun giudice onorario, il settore, la sezione e il giudice o i giudici professionali ai quali il giudice onorario viene assegnato* (in tal senso l'art. 176 della vigente circolare sulla formazione delle tabelle);
- le "Linee guida per l'Ufficio per il Processo ex art. 50 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90" elaborate dal C.S.M." di cui alla delibera del 13 ottobre 2021 hanno precisato che *"se ogni variazione del contingente numerico di ciascuna tipologia di personale assegnato all'ufficio per il processo (ad esempio: numero complessivo di giudici onorari, numero complessivo di tirocinanti, ecc.) richiede una variazione tabellare (dovendosi evidentemente parametrare il numero di risorse agli obiettivi indicati e via via aggiornati), i mutamenti soggettivi delle risorse assegnate (fermo il contingente numerico complessivo della relativa tipologia) richiedono una variazione tabellare solo ove riferite a magistrati (togati od onorari), non invece ove riferite ai tirocinanti, al personale amministrativo di cancelleria od agli addetti all'ufficio per il processo"*;

**Ritenuto in virtù di tanto:**

- di dover modificare il precedente decreto n. 45, istitutivo degli uffici per il processo, procedendo ad una diversa assegnazione del g.o.p. di nuova nomina, ex art. 9, comma 4, d.lgs. n. 116/2017;
- di dover assegnare il suddetto g.o.p. all'ufficio per il processo istituito a supporto della giurisdizione nell'ambito della sezione g.i.p.-g.u.p.

**PROPONE**

**la seguente variazione tabellare di modifica del decreto n. 45 del 22.03.2022 e del n. 62 del 20.07.2023,**

**prevedendo che:**

- I. Il giudice onorario di pace, dott. Fabio Cassano, nominato con decreto ministeriale del 20 giugno 2023 sia assegnato all'ufficio per il processo istituito nell'ambito della sezione g.i.p.-g.u.p. a supporto della giurisdizione.**

<sup>1</sup> La norma richiamata nel testo così recita: *Il giudice onorario di pace coadiuva il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata e, sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale, compie, anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti. Il giudice onorario può assistere alla camera di consiglio.*

**II. In detto ufficio per il processo il dott. Cassano svolga i compiti analiticamente descritti nell'art. 10, comma 10, d.lgs. n. 116/2017, nonché nell'art. 180, comma 6, della vigente circolare sulla formazione delle tabelle.**

### **D E L E G A**

Il presidente di sezione per l'adozione di qualsivoglia ulteriore provvedimento di carattere organizzativo che si renda necessario per dare attuazione a quanto previsto nel presente decreto.

### **D I S P O N E**

che, a cura della segreteria, il presente provvedimento sia trasmesso al Presidente f.f. della Corte di appello di Lecce per l'ulteriore corso, nonché comunicato:

- a tutti i magistrati professionali ed onorari in servizio nel Tribunale di Taranto;
- al Procuratore della Repubblica di Taranto;
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto;
- al Dirigente ed al Personale amministrativo del settore civile.



La Presidente del Tribunale  
(Rosa Anna Depalo)